

**L.R. 10 agosto 2022, n. 25 <sup>(1)</sup>.**

**Palestre della salute Speciale.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 12 agosto 2022, n. 43 speciale.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

---

#### **Articolo 1** *Finalità.*

1. La Regione Basilicata riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva.

---

#### **Articolo 2** *Palestre della Salute.*

1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato, in coerenza con le "Linee di indirizzo sull'attività fisica - Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie", adottate con accordo Stato-Regioni del 3 novembre 2021, ed eventuali successivi aggiornamenti, come strumento indispensabile di un corretto stile di vita e di trattamento in persone sane e in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo <sup>(2)</sup>.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute" come definite dalla lettera ff) del comma 1 dell'[articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#) (Attuazione dell'[articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo). <sup>(3)</sup>.

3. La Regione riconosce le palestre della salute di cui al comma 2 attraverso procedure di certificazione.

4. I programmi di cui al comma 2 sono somministrati esclusivamente da operatori sportivi in possesso dei titoli di studio di cui alle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" redatte ai sensi del [Decreto Legge 22 aprile 2021](#),

*n. 52*, convertito con modificazioni dalla *legge 17 giugno 2021, n. 87* e dal chinesologo delle attività motorie preventive ed adattate, figura introdotta dall'*articolo 41 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36*.

---

(2) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 18 aprile 2023, n. 3*, a decorrere dal 3 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1*, della medesima legge).

(3) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 2, L.R. 18 aprile 2023, n. 3*, a decorrere dal 3 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1*, della medesima legge).

---

### **Articolo 3** *Regolamento attuativo.*

1. La Giunta regionale entro 90 giorni, con proprio regolamento, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce altresì gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2, previo parere della Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'*art. 56, comma 2 dello Statuto regionale*.

2. È istituito e pubblicato sul sito della Regione Basilicata l'elenco delle Palestre della salute riconosciute ai sensi dell'articolo 3 comma 2.

---

### **Articolo 4** *Norma finanziaria.*

1. La presente legge non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.